

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 17-06-2010

COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE L'ARREDO URBANO
IN RELAZIONE ALL'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PRIVATE ESTERNE**

INDICE DEGLI ARTICOLI

1. Oggetto del regolamento
2. Esposizione all'esterno dei negozi
3. Insegne e simili
4. Ripari esterni
5. Apparecchi illuminanti esterni
6. Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi
7. Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere
8. Allestimento luminarie feste patronali
9. Norme per il rilascio della autorizzazione
10. Estinzione della autorizzazione
11. Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina in modo particolare ed esclusivo quelle occupazioni di suolo pubblico e di aree private esterne complementari all'esercizio di attività commerciali e turistiche presenti in Uggiano La Chiesa, nel preciso intento di tutelare l'immagine della Città salvaguardandone gli aspetti architettonici e paesaggistici che sono le peculiarità specifiche la cui attenta conservazione è alla base dello stesso sviluppo commerciale e turistico.

Pertanto le norme di cui al presente regolamento, sono valide negli interi centri urbani del Capoluogo e della frazione Casamassella.

Art. 2

Esposizione all'esterno dei negozi

All'esterno dei negozi è permessa l'esposizione di una campionatura dei seguenti articoli:

- **Articoli ricordo in ceramica, pietra, vimini, legno, paglia, vetro, cartoline illustrate e guide turistiche;**
- **Opere di pittura, scultura e grafica;**
- **Giornali e riviste;**
- **Piante e fiori;**
- **Oggetti di artigianato tradizionale;**
- **Abbigliamento, calzature ed accessori;**

L'esposizione non è consentita agli esercizi che hanno per attività prevalente la vendita di prodotti alimentari ad eccezione di quella di soli prodotti enogastronomici .

E' vietata l'esposizione degli articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo.

E' consentita, altresì, l'esposizione di prodotti del settore alimentare all'esterno dei box del mercato coperto, limitatamente ai prospetti degli stessi e con supporti vari.

E' consentita l'esposizione della merce sulla soglia e sulle spallette dell'ingresso principale di ogni esercizio da cm. 40 da terra fino all'altezza di mt. 2,00. Sulle spallette della porta principale è altresì consentita l'apposizione di pannelli della larghezza massima della profondità della spalletta (quindi tassativamente non aggettanti verso l'esterno) e per un'altezza massima di mt. 2,00.

Detti pannelli dovranno essere realizzati in legno naturale.

In caso di esposizione degli articoli su telai a muro, sia che essi abbiano forma di grata oppure che prevedano alcune mensole atte a contenere gli articoli commercializzati, gli stessi dovranno essere collocati sui lati dell'ingresso principale, ed avere le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

- **Dimensioni lunghezza mt. 1.00 x altezza mt. 1.60 – profondità mt. 0.30 – stacco minimo dal suolo mt. 0.40;**

- **Materiale ferro naturale cerato e/o legno, mensole di legno e/o ferro, con possibile chiusura a vetro, bordi e angoli smussati, di colore grigio antracite o marrone scuro.**

In ogni caso i prodotti esposti devono essere contenuti all'interno del telaio oggetto di autorizzazione e comunque nel rispetto delle dimensioni massime sopra specificate, interessando unicamente i prospetti del proprio esercizio commerciale.

Per quanto riguarda l'esposizione di cartoline esse possono essere collocate all'interno del telaio come sopra descritto, tramite espositori a "parete" (del tipo "a tasche"), capaci di contenere gli articoli in questione, a condizione però che siano rispettate le condizioni sopra riportate, oppure su propri sostegni mobili purchè adiacenti al muro di prospetto.

In nessun caso è consentito l'utilizzo di espositori appoggiati al suolo (es. Trepiedi).

In ogni caso l'occupazione del suolo pubblico antistante i prospetti dell'esercizio commerciale non potrà superare le seguenti dimensioni:

lunghezza non superiore al prospetto dell'esercizio

larghezza non inferiore a cm. 30 e non superiore cm. 45.

Le occupazioni previste nel presente articolo, oggetto di autorizzazione, sono soggette al pagamento della tassa in relazione all'occupazione di suolo pubblico, secondo la normativa vigente.

Art. 3

Insegne e simili

Per il solo Centro Storico, le insegne indicanti la denominazione dell'esercizio commerciale o dell'attività svolta devono essere contenute, sia in pianta che in prospetto, nel vano delle aperture del locale o in aderenza al muro del fabbricato. Dovranno essere realizzate a mosaico, ovvero in pietra locale, in ceramica, in ferro battuto o legno, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune, conformemente al vigente Regolamento Edilizio Comunale.

Sono confermate le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e comunque conformi ai criteri di cui al precedente paragrafo, previa apposita verifica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Ai pubblici esercizi è consentita, oltre l'insegna, la sola esposizione a muro, da collocarsi ad un lato dell'ingresso principale, di massimo un listino prezzi, sotto forma di vetrinetta, avente le seguenti dimensioni massime e caratteristiche tecniche:

- **dimensioni mt. 0.70 x mt. 0.50 – profondità mt. 0.30 – stacco minimo dal suolo mt. 1.00, ammettendo, comunque, una tolleranza massima di cm. 10 sia in altezza che in larghezza;**
- **materiale ferro naturale cerato e/o legno e/o vetro, bordi e angoli smussati.**

Detto espositore può essere collocato in forma fissa e provvisto di luce interna avente una tonalità simile alla pubblica illuminazione.

L'utilizzo di totem, standardi, pannelli o altre forme pubblicitarie è consentito esclusivamente all'Amministrazione Comunale, compresi i Gruppi Consiliari, per la promozione di proprie attività, anche istituzionali. Tale possibilità viene estesa inoltre alle Associazioni locali nel solo caso in cui la stessa Amministrazione Comunale, compresi i gruppi consiliari, sia direttamente coinvolta nella gestione dell'evento.

Detti elementi possono essere installati anche in forma permanente

Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Nelle altre zone diverse dal Centro Storico occorre sempre richiedere l'autorizzazione all'U.T.C. per l'installazione di qualsivoglia insegna.

Art. 4

Ripari esterni

Per i pubblici esercizi sono ammessi solo sistemi di riparo mobili del tipo "ombrellone", o "strutture in ferro battuto e tela come da modello tipo il cui progetto sarà determinato dall'Ufficio Tecnico, previa approvazione da parte della Giunta Comunale".

In alcuni casi, in cui lo spazio risulta ristretto, dietro approvazione dell'U.T.C., è ammessa la "tenda estensibile senza sostegni a terra". In ogni caso, tali ripari devono risultare senza scritte pubblicitarie.

Alle strutture in ferro è possibile apporre teli avvolgibili protettivi in materiale plastico trasparente.

Per i negozi sono ammesse tende parasole, che nel centro storico devono essere realizzate in ferro battuto e tela.

Nell'ambito dello stesso esercizio, tali strutture devono essere della stessa tipologia e delle stesse dimensioni e non di tinte vistose ma di tonalità tendenti a colore beige per il centro storico e per le restanti vie, incluso via Roma, via Otranto, e via Minervino.

E' consentita l'installazione delle suddette strutture in ferro battuto solo ai pubblici esercizi prospicienti spazi aperti in modo che non siano contrari all'armonia dell'ambiente, entro l'area di suolo pubblico loro autorizzato o area privata esterna.

E', altresì, consentita tale installazione lungo le vie a scarso transito veicolare, sentito il parere dell'ufficio di polizia municipale e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso ufficio proposte.

Nel centro storico, al di sopra dei ripari autorizzati, sono ammesse, ove esistenti coperture "a pergolato" secondo la locale tradizione.

Art. 5

Apparecchi illuminanti esterni

L'installazione all'esterno del locale di apparecchi illuminanti, senza alcuna scritta pubblicitaria, è permessa solo ai pubblici esercizi o dove viene svolta un'attività pubblica, sociale, ricreativa, ecc..

E' consentito l'utilizzo di punti luce da posizionarsi esclusivamente ai lati dell'ingresso principale ed il colore della luce emessa deve essere uguale o simile a quello della pubblica illuminazione.

Non è pertanto permessa l'installazione di apparecchi illuminanti all'esterno dei negozi o delle altre attività. Viene consentita tuttavia, nel solo vano delle aperture del locale, sia in pianta che in prospetto, a condizione però che la luce sia della stessa tonalità dell'illuminazione pubblica. E' altresì consentita l'installazione di corpi illuminanti sulla coperture autorizzate dei pubblici esercizi. E' comunque vietata la proiezione di immagini, scritte od altro all'esterno del negozio. E' consentita l'installazione di corpi illuminanti sugli ombrelloni dei pubblici esercizi.

Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 6

Occupazione del suolo pubblico effettuata da pubblici esercizi

Ai pubblici servizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico, o di area privata esterna, mediante l'utilizzo di tavolini e sedie che, per quanto riguarda il Centro Storico, dovranno essere del tipo in ferro, in vimini o legno. In ogni caso, dovrà esser richiesta l'approvazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, sia in caso di nuova autorizzazione sia in presenza di rinnovo di detti arredi. L'autorizzazione verrà rilasciata solo se e nella misura un cui ciò sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale, e con altre prioritarie esigenze pubbliche.

L'autorizzazione per l'utilizzazione del suolo pubblico è rilasciata dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario il quale, dopo aver richiesto il parere del Responsabile del Procedimento dell' Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Municipale, decide i limiti dell'area utilizzabile avendo rispetto delle eventuali prescrizioni raccomandate dagli uffici intervenuti nel procedimento e comunque obbligatoriamente:

- fissando come superficie massima mq. 70;
- imponendo, ove richiesta, la delimitazione dell'area oggetto di autorizzazione, con ringhiere in legno o ferro battuto, contenenti fioriere omogenee, e con paraventi, di altezza massima da terra o pedana pari a mt. 1,50 di materiale trasparente (tipo plexiglas), individuate sulla base delle prescrizioni indicate singolarmente dall'Ufficio Tecnico Comunale e riportate sull'atto di autorizzazione;

- intendendo come autorizzabile solo l'area direttamente connessa con il locale, fatti salvi la servitù di passaggio per l'accesso alle abitazioni e locali confinanti, e per il libero passeggio.

Sono fatti salvi la servitù di passaggio per l'accesso alle abitazioni e locali confinanti, per il libero passaggio dei pedoni e dei soggetti diversamente abili.

L'autorizzazione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale, con le dimensioni della cucina, del numero dei servizi igienici e del rispetto delle norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Ove il suolo pubblico concesso a pubblico esercizio ricada frontalmente rispetto ad altro esercizio, negozio commerciale o ingresso di abitazione, deve essere garantito ai fini di un facile accesso, uno spazio libero o corridoio di almeno mt. 2,00.

E' fatto obbligo agli esercenti di provvedere alla igienizzazione dell'area occupata.

In caso di chiusura dell'esercizio superiore a 30 giorni lo spazio autorizzato dovrà essere liberato da ogni oggetto od arredo comunque utilizzato, fatta eccezione per eventuali fioriere e/o pedane.

L'autorizzazione disciplinata dal presente articolo può avere durata massima di dodici mesi.

Nel caso di utilizzazione di aree private esterne a servizio dell'attività, non si considerano validi i limiti dimensionali sopra riportati, ma occorre comunque conformarsi alle prescrizioni previste in materia di arredi, ed è comunque necessario acquisire il parere del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Municipale.

Art. 7

Occupazione del suolo pubblico con l'utilizzo di fioriere

Per l'esposizione all'esterno dei propri esercizi o delle proprie abitazioni, di soli vasi con fiori e/o verde a scopo decorativo, l'autorizzazione per l'utilizzazione del suolo pubblico può essere rilasciata, dietro presentazione di domanda così come descritto dalle norme generali del presente Regolamento, a condizione che il tipo di piante e di contenitore siano intonati all'ambiente e che non si creino intralci e inconvenienti per quanto riguarda il traffico, il libero passaggio e la pulizia degli spazi del suolo pubblico dove i vasi sono collocati, e che tali vasi siano collocati sulle soglie o affiancati al muro adiacente gli ingressi.

Le occupazioni previste nel presente articolo, sebbene oggetto di autorizzazione, non sono soggette al pagamento di alcun tributo o canone in relazione esclusivamente all'occupazione di suolo pubblico.

Art. 8

Allestimento luminarie feste patronali

L'allestimento delle luminarie per le feste padronali e per tutte le altre occasioni festive, dovrà avvenire esclusivamente nei dieci giorni antecedenti le date delle ricorrenze. Il relativo smontaggio deve concludersi nei tre giorni successivi.

Art. 9

Norme per il rilascio della autorizzazione

Tutte le richieste di occupazione di suolo pubblico che avvengono mediante l'utilizzo di materiali di arredo rimossi alla chiusura dell'esercizio, dovranno essere presentate al Funzionario Responsabile del Servizio tributi del Comune di Uggiano La Chiesa, il quale sentito il parere del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Tecnico Comunale e di Polizia Municipale, provvederà, se del caso, a rilasciare apposito atto di autorizzazione.

Inoltre, per le richieste che prevedono l'utilizzo di elementi fissi di arredo urbano dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione edilizia, previa acquisizione di pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente.

Il rinnovo delle autorizzazioni è condizionato al riscontro dell'avvenuto totale versamento degli oneri dovuti per il periodo precedente autorizzato.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione

E' causa di revoca dell'autorizzazione ogni variazione, compresa la cessazione dell'attività, che intervenga direttamente sul soggetto titolare della stessa, in qualsiasi modo si concretizzi.

L'inosservanza di ogni disposizione del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico, previa applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria secondo le procedure di cui alla legge n. 689/81, da un importo minimo di € 33,00, ad un importo massimo di € 500,0;

Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

L'applicazione delle norme di arredo urbano in presenza di occupazione di suolo pubblico e di aree private esterne disciplinate dal presente Regolamento decorrono dalla esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Le autorizzazioni già rilasciate alla data suddetta decadranno e perderanno efficacia il 31.12.2010 .

Le nuove autorizzazioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi alle nuove disposizioni. Entro la stessa data dovrà essere rimosso tutto quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento.

Trascorso tale termine, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs 507/93 e successive modificazioni e dalle altre norme vigenti, l'Amministrazione provvederà a rimuovere, a propria cura e spese, quanto eventualmente in contrasto, rimettendo fattura delle spese sostenute.

La vigilanza ed il controllo sul rispetto delle presenti norme spetta al servizio di Polizia Municipale che provvederà ai necessari accertamenti anche su segnalazione degli altri servizi comunali.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme ed ordinanze regolamenti in materia contrastanti con il presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche